

AREA SERVIZI GENERALI
SETTORE GARE E CONTRATTI

DETERMINAZIONE N. 294 / 2019

OGGETTO: REVOCA AGGIUDICAZIONE DEL LOTTO 1 DELLA PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI NELLA SCUOLA MEDIA P. MATTEUCCI PER IL COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA E NUOVA AGGIUDICAZIONE.

IL RESPONSABILE

Premesso che:

- con determinazione n. 215 del 12/06/2019 è stata avviata la procedura aperta con aggiudicazione a favore del minor prezzo, per l'affidamento di lavori relativi alla scuola media P. Matteucci per conto del Comune di Granarolo dell'Emilia, suddivisi in due lotti funzionali per un importo globale presunto dell'appalto pari ad € 2.387.766,42 di cui € 2.312.382,88 per lavori ed € 75.383,54 per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso;
- il lotto n. 1 riguardava il miglioramento sismico della scuola media, per un importo di € 980.000,00 di cui € 930.000,00 per lavori posti a base di gara ed € 50.000,00 per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso;
- alla gara in oggetto è applicabile *ratione temporis* il D.lgs. 50/2016 come modificato dal D.L. 32/2019 (testo in vigore dal 19/04/2019 al 17/06/2019);
- con determinazione n. 278 del 8/08/2019 è stata disposta l'aggiudicazione del lotto n. 1 a RTI LA FENICE SRL (mandataria) – LANARI GROUP SRL (mandante) con sede a Roma, con un ribasso pari al 24,23%;
- ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l'efficacia dell'aggiudicazione è stata espressamente condizionata all'esito della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del medesimo decreto;

OMISSIS

Considerato che:

- OMISSIS
- il D.Lgs. n. 50/2016, all'art. 93 comma 6, stabilisce che la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario; deve ritenersi rientrante in questa ipotesi anche la fase successiva all'aggiudicazione non ancora efficace (TAR Lazio sent. 23/01/2019, n. 900; TAR Puglia sent. 14/05/2019 n. 773);
- le Linee Guida ANAC n. 6, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1293 del 16/11/2016, al Cap. IV Parag. 4.1, prevedono, tra l'altro, che le Stazioni Appaltanti sono tenute a comunicare tempestivamente all'ANAC, ai fini dell'iscrizione al Casellario Informativo, anche i provvedimenti di escussione delle garanzie;

Dato pertanto atto del mancato possesso da parte del raggruppamento dei requisiti di ordine generale necessari per la partecipazione alla procedura in oggetto;

Ritenuto di dover procedere a:

- dichiarare la revoca dell'aggiudicazione effettuata con determinazione n. 278 del 8/08/2019 in favore di RTI LA FENICE SRL (mandataria) – LANARI GROUP SRL (mandante), stante l'inefficacia della stessa dovuta alla carenza dei requisiti di ordine generale richiesti dall'art. 80 comma – OMISSIS - del D.lgs. 50/2016;
- escutere la garanzia provvisoria n. 018426/PV del 1/07/2019 emessa da Credendo Excess & Surety - Agenzia Olimpia M.G.A. S.r.l. per l'importo di € 9.800,00, ai sensi dell'art. 93 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016;
- inviare all'Autorità Nazionale Anticorruzione apposita comunicazione ai sensi del paragrafo 4.1 delle Linee guida ANAC n. 6 (deliberazioni n. 1293/2016 e n. 1008/2017), - OMISSIS;
- aggiudicare nuovamente il Lotto 1 della procedura al concorrente che segue in graduatoria;

Preso atto altresì che:

- diffusa giurisprudenza ritiene che l'esclusione da una gara, disposta in esito al riscontro negativo circa il possesso di un requisito di partecipazione, non postuli la previa comunicazione di avvio del procedimento, attenendo ad un segmento necessario di un procedimento della cui pendenza l'interessato è già necessariamente a conoscenza (Cons. Stato sent. 13 aprile 2016, n. 1471; Cons. Stato sent. 12/03/2019, n. 1644);
- l'art. 95 comma 15 del D.lgs. 50/2016 prevede che "Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase amministrativa di prima ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.";

Visti:

- il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);
- il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 (Nuovo Codice dei contratti pubblici);
- il D.P.R. 5/10/2010 n. 207 (per quanto ancora in vigore);

Dato atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale, nella Sezione Amministrazione trasparente, sottosezioni Provvedimenti Dirigenti e Bandi di Gara e Contratti, ai sensi di quanto previsto dal vigente Piano Unico Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, parte IV, e dall'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013, fatte salve opportune omissioni finalizzate alla protezione dei dati personali degli interessati;

DETERMINA

per le motivazioni esposte nelle premesse, che si intendono qui integralmente riportate, di:

1. dichiarare la revoca dell'aggiudicazione del lotto n. 1 della procedura in oggetto, effettuata con determinazione n. 278 del 8/08/2019 in favore di RTI LA FENICE SRL (mandataria) - LANARI GROUP SRL (mandante), stante l'inefficacia della stessa, dovuta alla carenza dei requisiti di ordine generale richiesti dall'art. 80 comma - OMISSIS - del D.lgs. 50/2016;
2. disporre l'escussione della garanzia provvisoria n. 018426/PV del 1/07/2019 emessa da Credendo Excess & Surety - Agenzia Olimpia M.G.A. S.r.l. per l'importo di € 9.800,00, ai sensi dell'art. 93 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, rinviando a successivo atto l'accertamento della somma corrispondente;
3. inviare all'Autorità Nazionale Anticorruzione apposita comunicazione ai sensi del paragrafo 4.1 delle Linee guida ANAC n. 6 (deliberazioni n. 1293/2016 e n. 1008/2017);
4. disporre nuova aggiudicazione del Lotto n. 1 in favore del concorrente che segue in graduatoria, Lauria Antonio con sede a Grosseto, C.F. LRANTN63E11I754Z, P.I. 01346960501 con un ribasso del 23,76%, per un valore di aggiudicazione pari a € 759.032,00, di cui € 709.032,00 per lavori ed € 50.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
5. dare atto che l'efficacia della aggiudicazione è subordinata all'esito positivo delle verifiche in ordine al possesso da parte dell'operatore economico Lauria Antonio dei requisiti di cui all'art. 80 e 84 del D.Lgs. 50/2016;
6. dare comunicazione del presente provvedimento ai concorrenti e all'Ente Committente, Comune di Granarolo dell'Emilia.

Lì, 29/08/2019

IL RESPONSABILE
FANTAZZINI SILVIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)